



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Alle OO.SS. Area V

**Oggetto: Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio**

**Pubblicazione materiali didattici 5° seminario**

Con la presente nota si pubblicano i materiali didattici del seminario relativo al corso di formazione, riservato ai Dirigenti Scolastici, tenutosi il giorno 31 gennaio 2020, presso la Sala Rossa di Monte S. Angelo - Università "Federico II", dal titolo:

***“SULL’ANTICORRUZIONE, SUI CONTRATTI PUBBLICI E LE RESPONSABILITA’”***

Si ricorda che il secondo seminario conclusivo è previsto per il giorno **7 febbraio 2020** come da programma di seguito illustrato:

| <b>GIORNO</b>      | <b>ORARIO</b>   | <b>RELATORI</b>   | <b>AREA TEMATICA</b>   |
|--------------------|---|---|--|
| ▶ 15 novembre 2019 | Ore 9:00 registrazione e welcome coffee<br><br>Ore 9:30 – 13:30 | <i>Federico Basilica</i><br>Avvocato dello Stato<br>Avvocatura Generale dello Stato Roma<br><br><i>Giacomo Aiello</i><br>Avvocato dello Stato<br>Avvocatura Generale dello Stato Roma | <b>Il contenzioso delle Istituzioni scolastiche - La scuola in giudizio. I giudizi dinanzi al giudice ordinario.</b> |

**Il Direttore Generale**

*Luisa Franzese*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa*

# Corso per dirigenti scolastici - USR Campania



***Relatore  
Giacomo Aiello  
(Avvocato dello Stato)***

***31 gennaio 2020***



Dove eravamo  
rimasti?

- ▶ **1: RESPONSABILITA' CIVILE.** In particolare, gli infortuni scolastici
- ▶ **2: RESPONSABILITA' PENALE.** Profili penali conseguenti agli infortuni scolastici.

# RESPONSABILITA' CIVILE - INFORTUNI SCOLASTICI

- ▶ **Tipologie di infortuni e relativa disciplina applicabile**
- ▶ **Casi pratici**
- ▶ **Il rapporto tra la Scuola e l'Avvocatura dello Stato: in particolare il contenuto del rapporto informativo**
- ▶ **L'eventuale patrocinio dell'Avvocatura dello Stato**
- ▶ **Forme di rimborso delle spese di patrocinio**



## Riferimenti generali al sistema di responsabilità

- **Fonti dell'obbligazione**

- **Art.1173 cc**

- **Art.2043 cc**

## Riferimenti generali al sistema di responsabilità

- **Modelli di responsabilità**
- **Struttura**
- **A) Elemento oggettivo;**
- **B) Antigiuridicità;**
- **C) Elemento soggettivo.**
- **Funzione**


## Riferimenti generali al sistema di responsabilità

- **Rapporto di causalità**
- **Art. 40 e 41 CP**
- **Causalità materiale (teoria condizionalistica)**
- **Causalità giuridica (causalità efficiente o regolarità causale)**
- **Prova (Diff. Tra Dir. Penale e civile)**

## Riferimenti generali al sistema di responsabilità

- **Danni conseguenza art.1223 cc**
- **Elemento soggettivo art.43 cp**
- **Differenza tra dir. Pen e dir. Civ.**
- **Concezione normativa della colpa**
- **Concezione oggettiva (prevalente in Dir. Civ.)**
- **Concezione soggettiva (prevalente in Dir. Pen.)**

# RESPONSABILITA' CIVILE - INFORTUNI SCOLASTICI



## La natura giuridica del danno autocagionato

- Infortuni che gli alunni si procurano autonomamente;
- Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui [all'art. 2043 c.c.](#), **bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale**, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile [dall'art. 1218 c.c.](#)
- Quanto all'istituto scolastico, **l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso**

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 27 GIUGNO 2002, N. 9346



## Infortunati autocagionati – riparto dell'onere della prova

- ✓ Hanno **natura contrattuale** ex art. 1218 c.c., *sub specie* di responsabilità contrattuale da contatto sociale;
- ✓ La prescrizione è decennale
- ✓ È applicabile "il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da **causa non imputabile** né alla scuola né all'insegnante.
- ✓ La scuola deve dimostrare in concreto che le lesioni sono state conseguenza di **una sequenza causale ad essa non imputabile**
- ✓ **Dimostrazione del caso fortuito:** *un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza*".



# RESPONSABILITA' CIVILE - INFORTUNI SCOLASTICI

## infortuni autocagionati - Casistica frequente

- **IL CASO DELL'ALUNNO CHE CORRENDO INCIAMPA SULLA FASCIA ANTISCIVOLO**
- **IL CASO DELL'ALUNNO CHE CADE DA UNA SEDIA**
- **IL CASO DELL'ALUNNO CHE INCIAMPA SU UN BANCO**
- **LA CADUTA SU PAVIMENTO SCIVOLOSO: IL CASO DELL'ALLIEVO CHE SCIVOLA IN BAGNO**
- **LA CADUTA PER DIFETTO DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO**



## Infortuni autocagionati - Casistica danni

### 1. IL CASO DELL'ALUNNO CHE CORRENDO DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO NELL'ORA DI EDUCAZIONE FISICA SI INFORTUNA: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

- La caduta della minore è avvenuta mentre correva con conseguente lesione del ginocchio.
- Non trova applicazione dunque l'art.2048 cc
- E' stato accertato che si è trattato di un cedimento del ginocchio generato da una causa interna al danneggiato.
- Trattasi di una causa non imputabile all'insegnante a meno che no si dimostri che questa fosse a conoscenza di un malessere dell'alunno e lo abbia fatto correre ugualmente.
- **TRIB. CATANIA, SEZ. III, 2 GENNAIO 2019, N.483**

## Infortunati autocagionati - Casistica danni

### 2. IL CASO DELL'ALUNNO CHE CADE NEL CORTILE DELLA SCUOLA: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

Non è ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando" in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunna che inciampa nel selciato del cortile, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità



TRIBUNALE NAPOLI II 17.5.2019, N.5142

## Infortuni autocagionati - Casistica danni

### 3. IL CASO DELL'ALUNNA CHE SI INFORTUNA MENTRE SEGUE LA LEZIONE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE

- Nel giudizio di merito è stata provata l'accidentalità della caduta sulla base delle dichiarazioni rese dall'insegnanti e le parziali ammissioni dei genitori
- Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante è di natura contrattuale
- Tra l'insegnante e l'allievo si instaura un rapporto giuridico negoziale per contatto sociale
- Si applica regime probatorio desumibile dall'art.1228 cc sicchè mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante
- Se l'alunno diviene maggiorenne nelle more del giudizio deve prendervi parte



Cass. SU 23.9.2013, n.21670

## Infortuni autocagionati - Casistica danni

- Infortunio in assenza dell'insegnante di turno: Esclusa la responsabilità dell'istituto scolastico
- Durante l'ora di ricreazione un alunno cade mentre entra in un'aula video avendo cercato di colpire un compagno che lo ha schivato
- L'accertamento della dinamica del fatto consente all'istituto di fornire la prova liberatoria perché il danno è stato prodotto da un gesto inconsulto dell'alunno non prevedibile, né evitabile dal personale scolastico (Cas. VI 12.10.2015, n.20475)
  
- CORTE D'APPELLO DI ANCONA II 29.1.2019, N.129

## La caduta su pavimento scivoloso

1. ipotesi di pavimento bagnato per l'imminente pulizia dello stesso: in tale evenienza è d'uopo **dimostrare in giudizio la previa segnalazione del pericolo** al fine di potersi riconoscere un'ipotesi di caso fortuito.
2. In secondo luogo, l'indagine deve soffermarsi sul **luogo** in cui i siffatti liquidi erano presenti, diversa essendo l'ipotesi in cui sia bagnato il pavimento
  - delle scale o dei corridoi, e dunque di locali accessibili al personale scolastico
  - da quello in cui risulti bagnato il pavimento dei bagni, in cui gli allievi, anche se minori (e con l'eccezione di quelli non autosufficienti), non possono essere accompagnati per evidenti ragioni di riservatezza.
3. l'obbligo di vigilanza gravante sul personale scolastico si modula diversamente in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, di guisa che si impone un **approccio casistico**, atto a valorizzare il contesto fattuale in cui l'infortunio ha avuto luogo.



## La caduta su pavimento scivoloso


### 4. IL CASO DELL'ALLIEVO CHE SCIVOLA IN BAGNO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

La negligenza addebitata all'insegnante - per non avere accompagnato l'allieva in bagno o per non avere incaricato di ciò altro dipendente della scuola - non sussisteva **attesa l'età di quasi sei anni della bambina e l'ubicazione del bagno, circostanze che non imponevano l'accompagnamento**; inoltre, la caduta, con le

conseguenti lesioni, era stata provocata da un evento assolutamente imprevedibile quale la perdita di equilibrio; l'accompagnamento non poteva neppure ritenersi imposto dall'obbligo di sorveglianza cui erano tenuti gli operatori scolastici secondo la direttiva impartita dal Consiglio comunale, e ciò attese la concrete modalità di svolgimento del fatto lesivo.



## Infortunio per difetto di manutenzione dell'edificio scolastico



## Infortunati etero-cagionati

- La responsabilità è di tipo extracontrattuale
- La responsabilità extracontrattuale è disciplinata, di regola, all' **art. 2043**. *Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*
- Per gli infortuni scolastici viene in rilievo una norma speciale
- L'art. 2048, co. 2, c.c. disciplina la responsabilità dei precettori per fatto illecito *“dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.
- Tale norma introduce, sotto diversi profili, un regime derogatorio rispetto a quello posto dall'art. 2043 c.c., che costituisce il paradigma della responsabilità aquiliana.




## Infortunati etero-cagionati

### ART 2048 C.C. V/S ART 2043 C.C. QUATTRO PROFILI DEROGATORI

1. **In primis**, l'operatività della norma è circoscritta, quanto al danneggiante, *“ai precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte”*, diversamente dal disposto di cui all'art. 2043 c.c., il quale si riferisce, in modo generale, a *“chi ha commesso il fatto”*, senza pretendere che il danneggiante rivesta una qualifica soggettiva. La nozione di precettore è intesa, da dottrina e giurisprudenza, in senso ampio: si ritiene, infatti, che siano precettori gli insegnanti pubblici o privati di qualsiasi ordine e rango, a prescindere dal titolo in forza del quale l'insegnamento è svolto e dalla durata dell'incarico ; per maestro, invece, deve intendersi il soggetto presso il quale viene svolta una attività di apprendistato, abbia essa ad oggetto un mestiere, una professione, o un'arte in senso stretto.
2. **In secondo luogo**, la norma tipizza una responsabilità per fatto altrui, atteso che colui che commette il fatto (alunno) è diverso da colui che è obbligato a risarcire il danno che ne sia derivato (precettore).
3. **In terzo luogo**, la disposizione in rassegna pone una presunzione che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, attribuisce la colpa
4. L'art 2048 norma sanziona il personale docente solo allorché il fatto illecito venga commesso dagli allievi durante il tempo in cui sono loro affidati, non rilevando ex art. 2048 c.c. le condotte illecite poste in essere al di fuori di tale **arco temporale**.


## Infortuni etero-cagionati

### IL RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA – art.2048 c.c.




l'onere probatorio del **danneggiato** si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si sia verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato all'educatore

Tanto basta a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza



**Spetta al "precettore"** fornire la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione di avere esercitato la **sorveglianza** sui minori affidati con una diligenza **idonea** ad impedire il fatto, e cioè a quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.

L'obbligo di sorveglianza è parametrato in base all'età ed in relazione al normale grado di maturazione degli alunni



## Infortunati etero-cagionati

### La responsabilità dei genitori per “culpa in educando”

All'interno dell'art. 2048 c.c. sono previste due diverse fattispecie speciali di responsabilità per fatto altrui

**Art. 2048 c.c. co 1;** *Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.*




## Infortunati etero-cagionati

### La responsabilità dei genitori per “culpa in educando”

*Quali contenuti assume l'obbligo educativo nei confronti dei figli minori il cui assolvimento esclude la responsabilità dei genitori ex art. 2048?*

- Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si **manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.** CASS. CIV., 6 DICEMBRE 2011, N. 26200
- i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, **devono provare di non avere potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c**
- Dai vari insegnamenti forniti dalla S.C. è possibile evincere un principio generale secondo cui "impedire il fatto illecito" significa non solo **dimostrare di avere educato il figlio secondo i criteri di una buona educazione imposti dalla legge**, ma anche avere esercitato una **sorveglianza concreta consona alla personalità ed alle tendenze tipiche del carattere del minore.**



## Infortunati etero-cagionati

### La responsabilità dell'amministrazione scolastica per evento morte

Deve essere affermata la responsabilità della Scuola in un caso nel quale l'alunna muore in seguito alle lesioni riportate battendo la testa di una campagna mentre giocava a pallone durante l'ora di ricreazione ex [art. 2048, primo comma, c.c.](#) e quella del precettore ex [art. 2048, secondo comma, c.c.](#).


L'episodio dello scontro poteva essere evitato qualora fosse stato impedito agli alunni di giocare a palla e quindi correre nel cortile; questo però non è stato fatto e l'insegnante non ha fornito in proposito la prova liberatoria.

TRIB. BOLZANO, 20 settembre 2019, n.838

## Danno da spinta

|           |  |
|-----------|--|
| Caso      | <p>1 un allievo riporta una lesione fisica in dipendenza dall'impatto derivante dal comportamento doloso di terzi, e precipuamente di un compagno di scuola, il quale volontariamente, a mezzo per l'appunto di una spinta, determini la caduta in avanti del danneggiato.</p>                               |
| Problema  | <p>2 sussumibilità in art. 2048 co 2 oppure 2048 co1 ?</p>   |
| 2048 co 2 | <p>3 Si ritiene che il docente non possa essere ritenuto responsabile allorquando sia stato presente in aula e abbia adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a scongiurare la situazione di pericolo, ma cionondimeno l'evento si sia verificato in modo repentino ed imprevedibile</p> |
| 2048 co 1 | <p>4 Se dunque il fatto illecito del terzo, ove imprevedibile e non evitabile, è idoneo a costituire un fattore causale sufficiente a descrivere la dinamica eziologica del fatto, residua l'ascrivibilità alla <i>culpa in educando</i> dei genitori della condotta lesiva.</p>                             |

Quando?



## Durante la ricreazione

### IL CASO DEGLI ALUNNI CHE GIOCANO A CALCETTO DURANTE L'INTERVALLO IN UN CORTILE : ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNATE

- **Non** può certamente sostenersi che l'obbligazione dell'insegnante addetto alla sorveglianza dei ragazzi durante l'ora di ricreazione sia quella di **impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno** che i suoi alunni possano patire mentre giocano, e tanto più se giocano con un pallone, essendo, invece, sua obbligazione quella di controllare il **rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento del gioco** (ad esempio che non scoppino risse), di **valutare che il campo non sia effettivamente impraticabile** o che le **scarpe** di un alunno non siano assolutamente inadeguate
- L'insegnante ha l'obbligo di impedire la pratica di un tipo di gioco (e dunque ha un obbligo di prevenzione del rischio) solo quando il grado di prevedibilità di un evento supera la soglia di ciò che è prevedibile solo come accidentale.



## Durante la ricreazione

### IL CASO DEL LANCIO DEL CANCELLINO DURANTE LA RICREAZIONE E IN ASSENZA DEL DOCENTE: CASO IN CUI È STATA AFFERMATA LA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNATE




- L'art. 2048 c.c. prevede che "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto."
- La norma, con previsione pacificamente applicabile al personale dell'amministrazione scolastica, pone a carico di maestri e precettori, **tra cui rientra senz'altro l'amministrazione scolastica**
- Nel caso in esame, è senz'altro ravvisabile un "fatto illecito" nella

condotta del S., che ha riconosciuto di avere intenzionalmente colpito il M., provocandogli lesioni, pur se il suo intento dichiarato era solo quello di lasciare l'impronta di gesso sugli abiti del compagno; va comunque osservato che, anche se si fosse trattato di una condotta meramente colposa, non verrebbe meno la **presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c.**

- Ritiene il giudicante che nel caso in esame la prova liberatoria non sia stata né offerta né raggiunta.

Quando?




## Infortunio all'ingresso ed all'uscita di scuola

1. Problema dell'arco spazio-temporale entro cui si iscrive l'obbligo di sorveglianza gravante sul personale scolastico.
2. Ci interroga sul momento a partire dal quale l'obbligo di vigilanza trasmigra dai genitori (o dai rappresentanti legali) in capo al personale scolastico




## Infortunio all'ingresso ed all'uscita di scuola

### ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO FAVOREVOLE



non si può dilatare la responsabilità del personale scolastico fino al momento dell'ingresso a scuola, perché altrimenti si anticipa l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale il personale della *scuola* non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.


*“gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorchè l'allievo si trovi **all'interno della struttura**, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ.”* Cass. Civ., sez. III, 6 novembre 2012, n. 19160.



**ORIENTAMENTO MINORITARIO** - L'obbligo in parola si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi, mentre il limite interno della responsabilità è rappresentato dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso.

TRIB. MILANO, SEZ. X, 18 GIUGNO 2012

Quando?



## L'infortunio sportivo

- Per infortunio sportivo si intende il nocumento subito dal danneggiato in dipendenza dello svolgimento di attività ginnica, a prescindere dalla circostanza che il medesimo sia stato causato dal fatto illecito di terzi.
- Eventi infortunistici si registrano frequentemente durante lo svolgimento delle lezioni pratiche di educazione fisica, stante il dinamismo che connota tale disciplina e, con esso, il moltiplicarsi delle occasioni di contatto fisico con terzi o di autolesione per non corretta esecuzione dell'esercizio intrapreso.



## L'infortunio sportivo

L'orientamento dominante ritiene che la presenza concorrente delle seguenti circostanze sia idonea a far ritenere adempiuto l'obbligo di vigilanza gravante sul docente, con conseguente ascrizione dell'infortunio al caso fortuito.

- 1 presenza del precettore nel contesto spaziale in cui si è verificato l'evento pregiudizievole;
- 2 previa dimostrazione delle manovre idonee ai fini della corretta esecuzione dell'esercizio
- 3 puntuale vigilanza sullo svolgimento a regola d'arte dell'attività sportiva

## L'infortunio sportivo

In particolare l'obbligo di prevenzione →

E invero, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario **anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale** (Cass. 2657/2003).



## L'infortunio sportivo

### 1. IL CASO DELLO STUDENTE CHE SI INFORTUNA DURANTE LA CORSA DI RISCALDAMENTO PERCHÉ COLPITO DA UNA PIGNA LANCIATA DA UN COMPAGNO : AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNATE

- **IL FATTO:** La classe aveva iniziato a fare lezione con il consueto riscaldamento effettuato di corsa lenta in gruppo sul campo esterno della succursale. All'improvviso un alunno colpiva con uncalcio una pigna che si trovava sul campo in questione, la cui traiettoria finiva contro il viso dell'alunna C. e precisamente sulla bocca.
- **IL GIUDIZIO:** Alla luce di tali risultanze, ritiene il giudicante che la responsabilità dell'evento sia da ascrivere alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull'insegnante preposto, che durante l'espletamento dell'attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto

TRIB. ROMA, SEZ. II, 30 SETTEMBRE 2008, N. 18941

## L'infortunio sportivo

### 2. IL CASO DELLO STUDENTE CHE SUBISCE UN DANNO DURANTE UNA COMPETIZIONE NON AGONISTICA NELL'ORA DI EDUCAZIONE FISICA

#### IL CASO

- L'alunna minorenni si è infortunata mentre giocava a pallavolo a causa di una schiacciata effettuata da un altro studente
- Si applica l'art.2048 cc
- Incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (Cass. 8.4.2016, n.6844)
- La parte lesa deve quindi dimostrare che l'infortunio si è verificato per un'azione di gioco eccedente ed esorbitante rispetto a quella che è la norma prassi sportiva.



**CASS. VI 5.6.2018, N.14355**

## L'infortunio sportivo

### 3. Il caso dell'esercizio ginnico atipico

- Ipotesi di infortuni occorso al minore durante lo svolgimento di esercizi ginnici ricompresi non nei programmi ministeriali.
- esercizi cd. atipici, in quanto esulanti dalla programmazione didattica.

Un primo quesito investe la stessa ammissibilità di tali esercizi

- Al riguardo, come è noto, essa è massimamente garantita già a livello costituzionale, ex art. 33 Cost., che al primo comma recita *“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”*.
- art. 21 della legge n. 59/97 che inserisce il progetto autonomistico in una più ampia esigenza di decentramento amministrativo e di valorizzazione delle peculiarità dei contesti territoriali.
- Ne consegue che all'interrogativo concernente l'ammissibilità di esercizi ginnici atipici può agevolmente fornirsi risposta affermativa



## L'infortunio sportivo


**L'infortunio occorso durante l'espletamento di un esercizio ginnico affermata la responsabilità dell'amministrazione**

IL CASO → Si trattava di saltare degli ostacoli. L'esercizio veniva svolto per la prima volta dalla classe. L'insegnante aveva spiegato ed eseguito personalmente l'esercizio. Uno degli alunni tuttavia inciampa nell'ultimo ostacolo e si fa male.

IL GIUDIZIO → Al caso si applica il principio giurisprudenziale ormai pacifico per cui la responsabilità della scuola va valutata secondo un **parametro contrattuale** per cui compete all'attore semplicemente allegare un inadempimento della scuola all'obbligazione (di legge e da contratto) di salvaguardare la salute degli alunni, e provare che dai fatti ipotizzati sia derivato un danno.

- Nel caso concreto **l'insegnante viene ritenuto responsabile per non essersi sincerato che ciascun allievo avesse ben compreso le modalità dell'esercizio prima che ognuno di loro desse luogo al suo inizio.**
- TRIB. SALERNO, SEZ. I, 29.1.2019, N.369

Quando?



## L'infortunio durante il viaggio di istruzione



- Il viaggio d'istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente una felice alternanza di momenti di svago e di apprendimento, di confronto con gli altri compagni, anche di altre classi, e con il personale docente al di fuori del contesto istituzionale strettamente inteso.
- A seguito della codificazione dell'autonomia didattico-organizzativa delle amministrazioni scolastiche, valorizzata dall'art. 21 della legge 59/97 e attuata dal d.p.R. 275/99, spetta al singolo istituto ogni decisione in materia. In particolare, le competenze in materia sono suddivise tra il consiglio di istituto e il collegio dei docenti. Al primo spetta invero la definizione di criteri di massima *"nell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, mentre spetta al secondo individuare i criteri in sede di programmazione dell'azione educativa"* (art. 7, D.lgs. n. 297/1994).

## L'infortunio durante il viaggio di istruzione

### Quali contenuti assume l'obbligo di vigilanza dei docenti accompagnatori di una gita scolastica?

La prestazione di vigilanza dell'istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, **assume connotati particolari**: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, impone di **limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza**, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed **un'attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile**, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo; deve al contempo ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o autolesivi: sicché, tranne il caso di un'evidente e manifesta condotta volta a porre in essere tali atti o ad essi seguita (come quella di assunzione di stupefacenti o alcolici), non vi è modo idoneo di prevenirla o di reprimerla; **per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo**, consistente, quanto alla gita scolastica, nella **scelta di vettori** e di **strutture alberghiere** che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza.

CASS. CIV., SEZ. III, 8 FEBBRAIO 2012, N. 1769

# RESPONSABILITA' CIVILE - INFORTUNI SCOLASTICI

## Rapporti con l'Avvocatura dello Stato



## Rapporti con l'Avvocatura dello Stato

### COSA INVIARE



1. Dichiarazioni rilasciate dall'insegnante o dagli insegnanti di turno;
2. Dichiarazioni rilasciate da eventuali testi presenti all'atto dell'infortunio, o da compagni di classe, da citare in giudizio quali testimoni;
3. Dichiarazioni rilasciate dal personale di servizio di turno al momento dell'infortunio;
4. Copia della polizza assicurativa relativa agli infortuni occorsi agli alunni durante l'orario scolastico, con allegate le eventuali condizioni aggiuntive;
5. Copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, con allegate le eventuali condizioni aggiuntive;
6. Copia della denuncia di sinistro indirizzata alla Soc. Assicuratrice.

**Gestione della sicurezza e responsabilità penale del ds.**

## Soggetti coinvolti

**DATORE DI LAVORO** soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha **la responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

**DIRIGENTE** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

**PREPOSTO** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori**

**LAVORATORE** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

## Soggetti coinvolti

- Occorre evitare l'esposizione al rischio degli alunni per cui questo deve essere previamente valutato, poi deve essere indicato e deve essere formato il personale
- L'obbligo di sicurezza incombe sul dirigente che abbia poteri di gestione ancorchè sia privo di quelli di spesa

Cass. Penale IV 4.4.2019, n.37766